

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 11 al 17 giugno 2021)

INDICE

CASTIELLO: sulle criticità del Tribunale di Vallo della Lucania (4-05169) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i> )	Pag. 3217	NENCINI: sulla morte in gara di un giovane ciclista in provincia di Alessandria (4-04677) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i> )	3230
DE FALCO ed altri: su un'operazione di polizia a Trieste nei confronti di un'associazione di aiuto ai migranti (4-05034) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i> )	3223	RAUTI ed altri: sulle procedure di stabilizzazione del personale di Polizia penitenziaria (4-04958) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i> )	3236
GRANATO: sul numero delle firme necessarie per le candidature alle elezioni regionali in Calabria (4-05111) (risp. SIBILIA, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	3225	TOFFANIN ed altri: su una missiva inviata dall'INPS a persona deceduta (4-05546) (risp. ACCOTO, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i> )	3238
LAFORGIA ed altri: sulla sicurezza sul lavoro (4-05400) (risp. ACCOTO, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i> )	3227		

CASTIELLO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

recenti servizi giornalistici ("Il Riformista", "Il Mattino") e televisivi nazionali (Canale 5, Rete 4) hanno portato all'attenzione dell'opinione pubblica il caso di un procedimento civile per una divisione ereditaria che dura da 55 anni presso il Tribunale di Vallo della Lucania e che forse si concluderà nel mese di maggio 2021;

si tratta della causa più vecchia d'Italia, in quello che le classifiche de "Il Sole 24 ore" indicano come il tribunale più lento d'Italia;

tutti i servizi giornalistici e televisivi, e lo stesso Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Vallo, hanno però dato atto delle difficoltà in cui si dibatte ormai da un ventennio il tribunale e rispetto alle quali non pare che il Ministero della giustizia abbia fatto la propria parte fino in fondo;

da tempo l'attuale presidente ha denunciato quali sono le cause di questa situazione: lo scarso funzionamento in passato della cosiddetta sezione stralcio, nata proprio per definire le cause "vecchie", la presenza da un ventennio solo di magistrati di prima nomina, il loro avvicendamento continuo (tra il 2019 ed il 2020 per un anno ne sono rimasti in servizio solo 5 su 12), i tempi lunghi di ogni sostituzione, la prevalenza dei magistrati donne con le conseguenti astensioni dal lavoro per maternità, la litigiosità civile anche connessa alla fascia costiera del Parco nazionale del Cilento, la scarsa efficacia della mediazione;

al 30 novembre 2020 il settore civile puro (ossia senza esecuzioni e fallimenti, volontaria giurisdizione e cause di lavoro e previdenza) presentava una pendenza complessiva di 8.584 procedimenti, per cui ognuno dei 5 magistrati addetti al civile aveva in media 1.716 cause, ossia il triplo del carico "esigibile" generalmente stimato in circa 500 cause;

di queste 8.584 cause 1.845 durano da oltre un decennio, e 4.414 da oltre tre anni, dati che devono far riflettere, così come il caso venuto agli onori della cronaca;

di fronte a questo stato di cose che dura da molti anni, il Ministero in indirizzo ha assunto un atteggiamento a parere dell'interrogante incom-

prensibile, che va urgentemente rivisto. Ed infatti con l'adozione del decreto del Ministro della giustizia 1° dicembre 2016 fu previsto l'aumento di 6 posti solo per i tribunali di Nocera Inferiore e Salerno; il Tribunale di Vallo ne rimase fuori, pur trovandosi già allora in una condizione disastrosa e si è così assistito all'assurda situazione per cui l'unico Tribunale che aveva perso territorio, ossia quello di Salerno, e che aveva recuperato ad altre attività i magistrati già addetti alle sue sezioni distaccate, accorpate nel frattempo al Tribunale di Nocera, vide ciò nonostante aumentare ancora il suo organico, per quanto di una sola unità, che invece sarebbe stata preziosissima per il Tribunale di Vallo. A nulla purtroppo valse un ricorso al TAR Lazio presentato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Vallo;

poi, con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è stato aumentato di complessive 600 unità da destinarsi ai singoli tribunali, mediante l'adozione, sentito il CSM, di uno o più decreti del Ministro della giustizia;

con quello del 14 settembre 2020, il Ministro ha deciso l'aumento di 422 unità e la pianta organica del Tribunale di Vallo è stata aumentata di 2 unità, in considerazione del numero di "pendenti su organico", di molto superiore al dato medio nazionale, come a dire che, dato il carico individuale di ogni magistrato, ne andava aumentato il numero;

ma si tratta di posti ancora scoperti e che tali resteranno verosimilmente ancora per anni, perché è notorio che i concorsi per l'accesso in magistratura garantiscono nuove forze solo in una percentuale ridotta, perché si devono comunque rimpiazzare i magistrati che vanno in pensione, per cui è al momento un aumento teorico;

ora è in discussione l'assegnazione alle Corti di Appello della quota della cosiddetta magistratura distrettuale (178 posti) per la quale la proposta ministeriale è di assegnazione di quattro magistrati, si badi, alla intera Corte di Appello, che è composta da quattro uffici (Corte di Appello e Tribunali di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) per cui è facile ipotizzare che al massimo al Tribunale di Vallo ne siano destinati di fatto due, perché è possibile che anche altri uffici di quel distretto abbiano situazioni di emergenza da affrontare;

ed allora, supponendo che per prossimi anni il flusso delle sopravvenienze sia stabile (la media negli ultimi cinque anni, 2016 - 2020, è stata di 1.965 procedimenti), si può ipotizzare che con una produttività costante e massima, potremmo dire ipotetica, perché mai raggiunta, di 1.000 sentenze l'anno (200 per ognuno dei 5 magistrati teoricamente sempre presenti) si troverebbe tra quattro un aumento di altri 4.000 procedimenti, ossia 12.584. L'innesto reale di altri quattro magistrati, invece, farebbe migliorare nettamente le previsioni;

è dunque assolutamente necessario che il CSM ed il Ministero garantiscano a preferenza assoluta la copertura dei posti attualmente scoperti presso il Tribunale di Vallo, con la destinazione specifica a quella sede dei magistrati che saranno assegnati alla magistratura distrettuale della Corte di Appello di Salerno, a meno di non voler certificare ora e per sempre per quella popolazione l'esistenza di una situazione di denegata giustizia;

allo stesso modo è necessario che si modifichi, anche ad iniziativa del Governo, la normativa sulla copertura delle cosiddette sedi disagiate che consente di assegnarvi, a loro domanda, anche magistrati che per la loro intera vita professionale hanno svolto attività in un altro settore e che hanno bisogno di riconvertirsi, con ovvia caduta di produttività, il che costituisce un lusso che sedi come quella di Vallo e soprattutto chi attende da anni una sentenza, non possono concedersi;

infine, si segnala l'assoluta mancanza di interventi sulla pianta organica del personale amministrativo, che non solo non è aumentato rispetto all'aumento delle pendenze, ma è addirittura ridotto rispetto all'organico teorico, perché invece di 38 dipendenti ne sono presenti solo 27, con una copertura del 31 per cento;

non va trascurato poi il dato dell'età anagrafica dei dipendenti: solo il 23 per cento degli amministrativi in servizio ha un'età inferiore ai 40 anni, mentre supera i 50 anni di età il 77 per cento dei dipendenti. Tre unità risultano prossime alla pensione;

il rapporto tra giudici presenti e dipendenti utilizzabili (16, compresi i GOT, rispetto a 23) evidenzia che ogni giudicante può al massimo contare sull'apporto collaborativo di una sola unità amministrativa e quest'ultima, se si tiene conto del numero complessivo degli affari pendenti, ha in carico all'incirca 1.000 procedimenti, oltre a dover assicurare l'assistenza alle udienze, il compimento di atti di competenza esclusiva dei cancellieri, le attività di cosiddetto sportello;

un raffronto poi con altre sedi giudiziarie parificabili per equivalenza dei procedimenti sopravvenuti, di quelli definiti, delle sentenze emesse e del numero di magistrati, compresi quelli onorari, ossia con le sedi di Verbania, Biella, Vercelli, Lagonegro, La Spezia, Spoleto, ha fatto emergere una ingiustificata disparità di trattamento per la sede vallese, perché l'organico del personale amministrativo dei tribunali indicati varia da un minimo di 38 ad un massimo di 80 unità, quindi anche il doppio delle unità amministrative assegnate a Vallo;

le dotazioni del ruolo di assistente giudiziario di uffici come Vercelli, Lagonegro, Spoleto, Imperia e La Spezia, ancorché già di tutto rispetto per come previste dal decreto ministeriale 19 maggio 2015, sono state ulteriormente incrementate dai successivi decreti 14 febbraio 2018 e 20 luglio

2020, rispettivamente di una unità a Vercelli, una a Lagonegro, sei a Spoleto, due a Imperia, tre a La Spezia e nessuna al Tribunale di Vallo della Lucania, dove un posto di assistente giudiziario è ancora coperto da una unità in comando da altra amministrazione;

vi è, infine, anche un posto di funzionario la cui titolare è da tre anni distaccata a Salerno, dove però non viene trasferita, con il risultato che il posto di Vallo risulta coperto anche se di fatto non lo è;

certo è che, complessivamente urge una decisa e veloce inversione di tendenza, altrimenti nel circondario di Vallo della Lucania si potrà parlare sì di giustizia, ma solo di giustizia negata,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della critica situazione nella quale versa il Tribunale di Vallo della Lucania e quali provvedimenti intenda assumere, nell'ambito delle competenze istituzionali, per porvi rimedio.

(4-05169)

(30 marzo 2021)

RISPOSTA. - Deve essere posto in risalto, per quanto attiene al personale di magistratura, che l'organico togato del Tribunale di Vallo della Lucania, il quale serve un territorio in cui risiedono 124.791 abitanti (composto dal presidente del Tribunale, da un presidente di sezione e da 12 giudici, uno dei quali con funzioni di giudice del lavoro), presenta, allo stato, la vacanza di 3 unità di giudice (non afferenti a quella con funzioni di giudice del lavoro). Riguardo alla copertura delle vacanze, va rappresentato che una di queste necessita di pubblicazione a cura del Consiglio superiore della magistratura mentre le altre due troveranno copertura all'atto della destinazione al Tribunale di altrettanti magistrati ordinari in tirocinio (MOT) nominati col decreto ministeriale 2 marzo 2021, che raggiungeranno verosimilmente l'ufficio di destinazione nel corso del mese di novembre dell'anno 2022. Quattro delle sei figure di giudice onorario di tribunale previste nell'organico del Tribunale risultano presenti in servizio in quell'ufficio.

Va sottolineato in proposito che nell'ambito delle disposizioni volte ad incrementare la funzionalità della giurisdizione ordinaria e a dare attuazione all'incremento di 600 unità del ruolo organico del personale di magistratura disposto dall'articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato emanato il decreto ministeriale 14 settembre 2020, pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 20 del 31 ottobre 2020, che ha provveduto alla rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari di merito. Il decreto ministeriale ha disposto l'at-

tribuzione di complessive 422 unità di magistrato, prevedendo tra l'altro l'incremento di 2 posti di giudice per il Tribunale di Vallo della Lucania (ampliamento della dotazione organica del 16,6 per cento), mentre gli altri uffici giudicanti di primo grado del distretto di Corte di appello di Salerno hanno beneficiato di aumenti di pianta organica in proporzioni più contenute (specificamente di 2 posti di giudice per il Tribunale di Salerno, pari al 2,7 per cento, e di 3 posti per il Tribunale di Nocera inferiore, pari al 10 per cento).

Nel parere reso nella seduta plenaria del 30 luglio 2020, il Consiglio superiore della magistratura ha ritenuto adeguata la proposta ministeriale riguardante il Tribunale di Vallo della Lucania "in quanto, seppure le risultanze delle iscrizioni *pro capite* - appena superiori al dato nazionale - non giustificherebbero l'attribuzione di alcuna unità aggiuntiva, il consiglio giudiziario ha condiviso la proposta ministeriale" di aumento di 2 unità "che appare adeguata anche in considerazione del numero di pendenti su organico, di molto superiore al dato medio nazionale".

Ulteriori benefici per il Tribunale di Vallo della Lucania potranno derivare dall'attuazione delle disposizioni approvate nel dicembre 2019 (art. 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio per il 2020) che, modificando la legge 13 febbraio 2001, n. 48, prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento. Al riguardo, si rappresenta che la proposta di determinazione di tali nuove piante organiche è stata tramessa dal Ministro *pro tempore* in data 30 ottobre 2020 al Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere. La proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale, individuato in 176 unità, di cui 122 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti, sia dei contingenti destinati ai singoli distretti.

Per quanto concerne, poi, il personale amministrativo occorre sottolineare in via preliminare che l'intero distretto di Corte di appello di Salerno segna una scopertura media, tenuto conto dei distacchi e dei comandi, del 23,66 per cento, dato che si attesta di poco inferiore alla scopertura media nazionale, che è pari al 24,46 per cento, tenuto conto del personale distaccato e comandato. Nell'immediato una migliore funzionalità dei servizi può essere garantita con provvedimenti di natura transitoria; rientrano in tale tipologia i comandi da altre amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell'accordo sulla mobilità del personale del 15 luglio 2020. Sulla base delle normative intervenute le assunzioni realizzate nell'intero distretto di Corte di appello di Salerno nell'arco temporale che va dal 2014 al 2021 risultano in numero di 124.

Per quanto riguarda l'incremento della pianta organica, allo scopo di consentire la prosecuzione delle procedure assunzionali relative al concorso a 800 posti di assistente giudiziario, questo Dicastero ha provveduto ad ampliare quella del profilo medesimo. Quanto, specificamente, al Tribunale di Vallo della Lucania occorre rimarcare che la pianta organica prevede 39 unità di personale amministrativo con una presenza effettiva di 31 unità; ne deriva una scopertura del 20,51 per cento, tenuto conto della presenza di un assistente giudiziario distaccato da altro ufficio e un assistente giudiziario comandato da altra amministrazione. Di contro si registra l'assenza di un funzionario giudiziario distaccato in altro ufficio.

La situazione concreta del Tribunale di Vallo della Lucania è quindi la seguente: si registrano scoperture nel profilo di funzionario giudiziario (una vacanza su 10), di cancelliere (4 vacanze su 5), di assistente giudiziario (una vacanza su 9), di operatore giudiziario (una vacanza su 5), di conducente di automezzi (una vacanza su 2) e di ausiliario (2 vacanze su 5). È completamente soddisfatta la figura del direttore amministrativo e, inoltre, si segnala la presenza di un centralinista telefonico non previsto in organico.

Le esigenze evidenziate nell'atto di sindacato ispettivo sono dunque ben presenti a questa amministrazione, la quale ha posto al centro della propria attività l'incremento del numero di risorse umane negli uffici giudiziari nella consapevolezza dell'importanza che assume tale operazione per il funzionamento e il buon andamento degli uffici stessi; in controtendenza rispetto al passato sono state predisposte diverse misure per riavviare il *turn over* del personale, facendo ricorso a tutti gli strumenti normativi e contrattuali disponibili per reclutare nuova forza lavoro. Tali procedure hanno interessato l'intero territorio nazionale e pertanto è stato necessario ripartire le unità da assumere tra tutti gli uffici giudiziari sulla base di criteri uniformi che tenessero conto delle esigenze dei vari territori, dei progetti di miglioramento della funzionalità degli uffici, della riduzione dell'arretrato e delle attività di innovazione organizzativa e tecnologica che si stanno portando avanti. In particolare le assunzioni effettuate con riferimento al Tribunale di Vallo della Lucania sono state pari ad 8 unità, distribuite in un'unità di assistente giudiziario per scorrimento graduatoria e in 7 unità per scorrimento graduatoria del concorso ad 800 posti di assistente giudiziario.

Sulla scorta di tutti gli elementi sinora passati analiticamente in rassegna emerge con solare evidenza il costante e assiduo impegno profuso da questa amministrazione (impegno condotto tenendo sempre presenti le situazioni di difficoltà in cui versano plurimi altri uffici giudiziari) al fine di assicurare la piena funzionalità del Tribunale di Vallo della Lucania.

*Il Ministro della giustizia*

CARTABIA

(16 giugno 2021)

DE FALCO, MARILOTTI, VACCARO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

all'alba del 23 febbraio 2021 la polizia ha fatto irruzione nell'abitazione di Gian Andrea Franchi, di 84 anni, e di Lorena Fornasin, di 68 anni, sequestrando i loro telefoni personali ed i libri contabili dell'associazione "Linea d'ombra";

la Questura assume che l'operazione avrebbe disarticolato un'organizzazione finalizzata a consentire l'ingresso nel territorio nazionale di migranti irregolari a scopo di lucro;

è bene ricordare che l'associazione di volontariato Linea d'ombra *onlus* di Trieste sfama e veste tanti di quei migranti che sono entrati in Italia, oltre a raccogliere la testimonianza delle atrocità e delle torture subite nei campi e durante il viaggio;

centinaia e centinaia di chilometri percorsi a piedi tra le montagne, nella neve, lungo quella che è individuata come la "rotta balcanica", ma che la polizia croata con feroce ironia, definisce (come anche i migranti con senso ovviamente diverso) "The Game", mentre massacra, assieme a forze paramilitari, con violenze inaudite queste persone, come documentato tristemente da numerosi *reportage* giornalistici e anche da un gruppo di deputati europei;

l'operazione condotta dalla polizia di Trieste è, a parere degli interroganti, sin troppo spettacolare e forse vuole essere esemplare;

ma quel che sconcerta davvero è leggere le parole attribuite al procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, almeno per come sono state riferite dalla stampa e che non risulta siano state smentite dall'interessato;

in particolare, secondo "Il Piccolo" di Trieste, il 23 febbraio 2021, il dottor Antonio De Nicolò avrebbe affermato che: "se tra gli indagati vi fossero persone in grado di dimostrare di aver operato per scopi umanitari (...), si giungerebbe certo alla archiviazione";

dunque, secondo il procuratore della Repubblica dovrebbero essere gli indagati per dimostrare la propria innocenza. Si tratta di un'inaccettabile inversione del principio di non colpevolezza, che si traduce nella criminalizzazione della condotta di coloro che nel nostro Paese da anni rendono concreto il dovere della solidarietà;



sempre a parere degli interroganti, infatti, a volte basta una sola frase a fornire prova di una perversione del pensiero per la quale, quando si tratta di migranti (non di persone, ma di migranti), toccherebbe all'accusato provare la propria innocenza. Si tratta con tutta evidenza non solo dell'inversione di un basilare principio di civiltà giuridica ma di una logica perversa che nega lo stesso *habeas corpus*;

se quella frase in qualche misura corrisponde all'azione della Procura e della Questura, essa deve essere contrastata con decisione esemplare per quanta indignazione e preoccupazione suscita;

è tra l'altro necessario ricordare che proprio la Questura di Trieste aveva vantato come un grande successo il fatto che nel 2020 almeno 4.400 migranti irregolari erano stati rintracciati con successo dalle forze di polizia impiegate ai confini della Slovenia;

si denota, quindi, un clima particolare in quella zona d'Italia, stigmatizzato di recente dal Tribunale di Roma, che ha condannato il Viminale dichiarando illegittime proprio quelle espulsioni collettive di cui, appunto, la Questura di Trieste menava vanto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra esposto e quali azioni di sua competenza intenda intraprendere.

(4-05034)

(9 marzo 2021)

RISPOSTA. - Al riguardo deve essere posto in risalto che, anche alla luce della relazione estesa dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, si è acclarato che le esigenze di sintesi giornalistica non hanno consentito di restituire il senso complessivo delle espressioni impiegate dal magistrato, le quali miravano semplicemente ad evidenziare la possibilità che gli sviluppi delle indagini dimostrassero in futuro l'eventuale estraneità di taluni indagati ai fatti.

Sulla scorta dei dati di fatto, quindi, non sembrano sussistere allo stato concrete e obiettive circostanze che giustifichino la promozione da parte del Ministro di "azioni di sua competenza" segnatamente involgenti la materia disciplinare.

*Il Ministro della giustizia*

CARTABIA

(16 giugno 2021)

GRANATO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

l'articolo 4, comma 1, lettere *b)-bis* e *b)-ter*, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, ha stabilito l'estensione alle elezioni regionali da svolgere nell'anno 2021 delle norme di maggior favore di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 20;

nel particolare, dunque, per le elezioni regionali che si svolgeranno nel 2021, come nel caso della Calabria, in considerazione del perdurare della situazione pandemica da COVID-19, è stato previsto che il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature sia ridotto a un terzo;

considerato che:

in data 4 marzo 2018 il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge con cui, tra le altre misure, sono state rinviate le elezioni degli organi elettivi delle Regioni a statuto ordinario, anche se già indette, in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021: in tale intervallo temporale, dunque, saranno svolte le elezioni regionali calabresi (inizialmente indette per il mese di aprile 2020, a seguito del decesso dell'ex presidente delle Regione, Jole Santelli);

l'articolo 1, comma 3, penultimo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, prevede che in caso di scioglimento del Consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, come nel recente caso calabrese, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto per la presentazione delle liste regionali sia ridotto alla metà,

si chiede di sapere se nel caso delle elezioni regionali calabresi, da svolgere nell'anno 2021, applicando il combinato disposto delle citate norme per la presentazione delle liste e delle candidature, si debba considerare la riduzione del numero minimo di sottoscrizioni a un terzo muovendosi già dal dimezzamento delle medesime.

(4-05111)

(24 marzo 2021)

RISPOSTA. - Preliminarmente occorre sottolineare che ogni questione applicativa delle disposizioni vigenti in materia di elezioni del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria è ri-

messa alle competenze della stessa Regione Calabria, la quale, in attuazione dell'art. 122 della Costituzione, ha esercitato la propria potestà legislativa con legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, e successive modifiche, dotandosi di una disciplina organica e richiamando, per quanto non previsto dalle proprie specifiche disposizioni, l'applicabilità delle norme di legge statale.

Nel caso prospettato, risulterebbe ordinariamente applicabile l'articolo 1, comma 3, penultimo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, che prevede che, in caso di scioglimento del Consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, come nel recente caso calabrese, il numero minimo delle sottoscrizioni previsto per la presentazione delle liste regionali sia ridotto alla metà. Occorre però sottolineare che, ferme restando le valutazioni della Regione, tale norma non risulta più applicabile nel 2021, perché superata dal regime transitorio, richiamato, che ha ridotto a un terzo il numero minimo delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati alle elezioni regionali.

Infatti, l'art. 4, comma 1, lettera *b-bis*, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, come convertito dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, novellando l'art. 1-*bis*, comma 5, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, con riferimento alle elezioni regionali nelle Regioni a statuto ordinario, ha esteso anche a quelle da tenersi per il 2021 la riduzione "a un terzo" del numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e candidature. Tale norma, di carattere eccezionale e di natura transitoria, si è resa necessaria dato il permanere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e concilia l'esigenza di assicurare il rispetto delle normative atte a prevenire il contagio con quella di garantire lo svolgimento delle elezioni regionali e il relativo esercizio dei diritti civili e politici. La disposta riduzione a un terzo del numero minimo di sottoscrizioni non può operare presupponendo un già avvenuto dimezzamento delle sottoscrizioni stesse ai sensi della citata normativa statale, non apparendo possibile applicare contemporaneamente la riduzione della metà e quella di un terzo del numero di sottoscrizioni.

Si aggiunge che il citato art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2021, alla lettera *b-ter*, novellando l'art. 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 26 del 2020, ha fatto salva, per ciascuna Regione interessata allo svolgimento delle elezioni regionali nell'anno 2021, la possibilità di prevedere disposizioni diverse da quella contenuta nel comma 5 che prevede la suddetta riduzione ad un terzo del numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione di liste e candidature "ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di contagio da COVID-19".

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

SIBILIA

(11 giugno 2021)

LAFORGIA, DE PETRIS, RUOTOLO. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che da notizie di stampa si apprende che nella giornata del 3 maggio 2021 Luana D'Orazio di 22 anni è rimasta intrappolata in un orditoio in una fabbrica tessile di Oste di Montemurlo (Prato). L'incidente, in cui la giovane donna ha perso la vita, è avvenuto poco dopo le ore 11.30 dentro la ditta "Orditura Luana";

considerato che:

occorre evidenziare come di fronte a questo scenario si renda assolutamente urgente intervenire per assicurare controlli e incentivi che garantiscano impianti adeguati nelle aziende, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate e di una formazione specifica che aumenti la diffusione di una cultura della sicurezza sul lavoro;

uno strumento fondamentale per affrontare questo problema è la prevenzione e la diffusione di una cultura della sicurezza sul lavoro attraverso la formazione, compito che può essere svolto solo con il fattivo coinvolgimento di tutti i soggetti: datori di lavoro, parti sociali e istituzioni,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda mettere in campo per affrontare il problema e in particolare se intenda rifinanziare e incrementare il fondo per la sicurezza nei luoghi di lavoro, e a che punto sia il piano nazionale per la sicurezza;

quali misure intenda adottare per favorire un maggiore coordinamento delle azioni ispettive e di vigilanza superando le frammentazioni esistenti, in particolare se intenda aumentare il personale per eseguire i controlli necessari.

(4-05400)

(5 maggio 2021)

RISPOSTA. - Anche alla luce di quanto esposto dal Ministro nell'ambito del *question time* svolto nella seduta dell'Assemblea del Senato del 27 maggio 2021, si rappresenta quanto segue.

In Italia il numero di infortuni sul luogo di lavoro, e in particolare di quelli che hanno esiti mortali per i lavoratori, è ancora inaccettabilmente

alto. È stato costruito negli anni, anche grazie al costante recepimento di strumenti europei ed internazionali, un quadro normativo avanzato e completo per rendere sicuri e salubri gli ambienti di lavoro. Tuttavia, un assetto normativo, per quanto evoluto, da solo non basta. Occorre garantire effettività a questi principi attraverso il potenziamento delle politiche pubbliche, con particolare attenzione al rafforzamento di tre ambiti: la vigilanza, la prevenzione e la formazione. È necessario rafforzare le strutture ispettive preventive, attraverso un aumento degli organici, la formazione e l'aggiornamento costante del personale addetto ai controlli e un più efficace coordinamento tra le istituzioni preposte alla vigilanza nei luoghi di lavoro.

Per imprimere maggiore impulso all'azione pubblica, occorre innanzitutto rendere pienamente operativo il ruolo della cabina di regia istituzionale delineata in maniera molto articolata dal testo unico per la sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008. Il comitato consultivo per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, operante presso il Ministero della salute, e la commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso questo Ministero, concorrono a realizzare il "sistema istituzionale" per la salute e sicurezza delineato dal legislatore per assicurare il più ampio coinvolgimento di tutti gli attori, istituzionali e sociali, nel campo della prevenzione e della sicurezza. Tali organismi devono infatti individuare le politiche di programmazione e coordinarle in maniera efficace sia a livello nazionale sia a livello decentrato.

È necessario rafforzare tale struttura istituzionale di coordinamento e di impulso, anche in ragione del fatto che la materia della prevenzione degli infortuni non è più statica, ma dinamica, legata all'evoluzione della tecnologia e dei modi di produzione dei beni e dei servizi; pertanto solo una cabina istituzionale a livello centrale può garantire il necessario coordinamento per un pronto aggiornamento delle misure di sicurezza. Il ministro Andrea Orlando e il Ministro della salute Roberto Speranza hanno assunto questo chiaro impegno, per rafforzare il raccordo tra i soggetti della vigilanza e migliorare la programmazione di tale attività, con l'obiettivo di renderla più incisiva e costante.

In applicazione dei principi generali del testo unico, la prevenzione degli infortuni è materia affidata alle ASL, mentre l'Ispettorato nazionale del lavoro esercita e coordina sul territorio nazionale la funzione di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e legislazione sociale. Vi è una competenza diretta dell'Ispettorato per gli infortuni solo per quanto riguarda i cantieri nell'edilizia e per il caporalato. Occorre quindi rafforzare il coordinamento tra le strutture del SSN e dell'INL in quanto sicurezza e salute dei lavoratori e regolarità dei rapporti di lavoro sono temi strettamente legati, ma che richiedono competenze professionali assai diverse tra loro.

Per raggiungere questo obiettivo, è necessario porre un argine alla riduzione della spesa, verificatasi negli scorsi anni, per l'attività di sorveglianza e di prevenzione, soprattutto nell'ambito della spesa sanitaria, e puntare su un deciso incremento delle risorse che consenta un adeguato rafforzamento delle strutture sanitarie regionali competenti, alle quali spetta lo svolgimento di circa il 90 per cento dei controlli, delle strutture dell'Ispettorato nazionale del lavoro e degli organici dei Vigili del fuoco dedicati alla prevenzione. In questa direzione vanno i primi interventi del Governo: l'articolo 50 del decreto-legge n. 73 del 2021 ha infatti previsto la possibilità per le Regioni e le Province autonome di reclutare in via straordinaria personale medico e tecnici della prevenzione, al fine di potenziare le attività di verifica per la sicurezza dei luoghi di lavoro. È già stato avviato il percorso di rafforzamento dell'INL, previsto nel piano nazionale di ripresa e resilienza, con l'autorizzazione all'assunzione di 2.100 unità presso lo stesso Ispettorato, su un organico corrente di circa 4.500 unità. Insieme al potenziamento delle attività e delle strutture di controllo, l'azione del Governo sarà decisamente orientata al rafforzamento delle politiche di prevenzione.

Oltre ai dati ufficiali, bisogna considerare migliaia di infortuni che non emergono, poiché coinvolgono lavoratori invisibili, impiegati in nero o comunque con rapporti di lavoro irregolari. Il tema della sicurezza non può più essere infatti disgiunto da quello della regolare costituzione dei rapporti di lavoro, che rappresenta la preconditione necessaria di un lavoro sicuro e dignitoso. Per questo motivo è stata prevista nel PNRR l'adozione di un piano di azione nazionale per rafforzare la lotta al lavoro sommerso e irregolare nei diversi settori dell'economia.

Sul piano degli investimenti, dovranno essere destinati specifici interventi, anche nell'ambito delle risorse del PNRR, per la manutenzione e la sostituzione degli impianti esistenti e per l'innovazione tecnologica. Occorre sostenere il processo di ammodernamento di macchine e attrezzature, anche mediante forme di incentivi. Un'attenzione specifica sarà rivolta al sistema delle piccole e medie imprese, al variegato mondo delle cooperative e ai lavoratori autonomi, che possono incontrare più difficoltà nel raggiungimento e nel mantenimento di adeguati livelli di sicurezza e prevenzione e che necessitano pertanto di maggiore supporto operativo e specialistico. A tal fine, si deve rafforzare un meccanismo di incentivi per sostenere gli investimenti e l'adozione di soluzioni adeguate a ridurre il rischio di incidenti. È opportuno infatti, attraverso l'utilizzo di politiche incentivanti, promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro come elemento strategico nella prospettiva di una piena realizzazione della responsabilità sociale dell'impresa. L'INAIL ha già programmato iniziative specifiche, volte ad incentivare gli investimenti in sicurezza delle aziende.

Più in generale, è opportuno introdurre strumenti di qualificazione delle imprese. Si tratterebbe di coinvolgere tutte le imprese di ogni filiera produttiva, che certifichino la "qualità del prodotto", ovvero il rispetto delle norme di sicurezza, in linea con quanto è previsto anche con riferimento al

contrasto al caporalato. Lo stesso risultato potrebbe essere raggiunto condizionando, per esempio, l'accesso ai benefici al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Anche le imprese sono chiamate a fare la loro parte, senza la necessità dell'intervento del legislatore, ad esempio, legando i compensi e i *bonus* da erogare al proprio *management* al raggiungimento di determinati *standard* di sicurezza dei lavoratori.

A tale riguardo, occorre intervenire prioritariamente su alcuni settori specifici, quali quello edile, per il quale introdurre il meccanismo descritto dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, vale a dire la "patente a punti", non solo nell'ottica della penalizzazione, ma anche mediante un sistema integrato di misure premiali. Su questo tema specifico è stato riavviato un confronto con le parti, finalizzato a concludere in tempi brevi l'*iter* di uno specifico decreto attuativo.

Quanto alla formazione, occorre potenziare i percorsi specifici e professionalizzanti, ma anche rafforzare la cultura diffusa della sicurezza. Certamente è necessario controllare più seriamente i processi di formazione, anche semplificando e razionalizzando gli obblighi, troppo spesso considerati ancora meri adempimenti formali. Inoltre, occorre valutare in maniera condivisa come si possa assicurare la formazione necessaria anche ai datori di lavoro, in modo da accrescerne consapevolezza e conoscenza sui temi della sicurezza.

La vera sfida è quella di accrescere nel Paese, in tutte le fasce di popolazione, la consapevolezza del valore e dell'importanza della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come elemento essenziale per la tutela della dignità del lavoratore.

Il tema della formazione merita di essere considerato anche in relazione al rapporto con il mondo della scuola e nell'ambito dei programmi scolastici, con l'obiettivo di accrescere la consapevolezza e la sensibilità delle generazioni più giovani, educandole a comportamenti responsabili. A tale fine, il Governo potrà progettare una campagna di comunicazione istituzionale su questi temi, sul modello delle campagne sistematicamente vengono realizzate nei principali Paesi europei, con il coinvolgimento delle istituzioni competenti e delle parti sociali.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*

ACCOTO

(11 giugno 2021)

---

NENCINI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

durante la corsa ciclistica disputatasi il giorno sabato 5 ottobre 2019 a Molino dei Torti (Alessandria), il corridore toscano Giovanni Iannelli (22 anni) ha impattato, a seguito di una sbandata, con la testa contro lo spigolo tagliente di una colonna di mattoni rossi che sorregge un cancello posto a filo strada, sfornito di ogni benché minima protezione;

dopo essere stato stabilizzato e rianimato sul posto, è stato trasportato con l'elicottero al reparto rianimazione dell'ospedale di Alessandria, dove purtroppo è stato dichiarato cerebaramente morto il giorno 7 ottobre 2019, alle ore 10.31;

in merito a tali accadimenti si sono espressi da prima la corte sportiva di appello della FCI e, in seguito, il tribunale federale della FCI;

la corte sportiva di appello, in data 3 marzo 2020, ha accertato e sanzionato nella misura massima prevista dal PUIS (prospetto unico infrazioni e sanzioni) due gravissime irregolarità a carico degli organizzatori ovvero la transennatura non conforme a quanto previsto dal regolamento tecnico e la pericolosità di quel rettilineo di arrivo, sanzionando, appunto nella misura massima, la società organizzatrice ASD gruppo sportivo bassa valle Scrivia con due ammende da 130 e 300 euro;

il tribunale federale della FCI ha poi confermato, in data 14 ottobre 2020, le suddette irregolarità, disponendo, in accoglimento di una richiesta di patteggiamento, 8 mesi di inibizione per il presidente *pro tempore* dell'ASD, per il direttore di corsa designato per la gara e per il vice direttore di corsa; prevedendo altresì un'ammenda di 1.000 euro per la società organizzatrice;

nell'ambito del procedimento penale, nonostante le molteplici evidenze, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, in data 9 dicembre, ha presentato richiesta di archiviazione;

riguardo a tali fatti l'interrogante ha già presentato al Ministro in indirizzo un atto di sindacato ispettivo (4-04085), che è stato delegato al Ministro per le politiche giovanili e per lo sport;

considerato che:

nonostante siano state accertate delle gravissime irregolarità dagli organi competenti, le sanzioni emanate sono da ritenere assolutamente tenui, paragonate con la gravità dell'evento della morte di un ragazzo di 22 anni;

l'interrogante ritiene che debbano essere approfondite le motivazioni che hanno portato a una tale sproporzione e tenuità delle pronunce degli organi competenti,



si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di attivare i propri poteri ispettivi previsti dall'ordinamento al riguardo.

(4-04677)

(28 dicembre 2020)

RISPOSTA. - Deve essere posto in risalto che è stato acclarato quanto segue.

L'indagine prendeva avvio in data 5 ottobre 2019 in seguito alla comunicazione telefonica al pubblico ministero presso il Tribunale di Alessandria da parte dei Carabinieri di Castelnuovo Scrivia del gravissimo incidente occorso al giovane atleta Giovanni Iannelli (nato in data 20 novembre 1996) in seguito ad una violenta caduta verificatasi durante lo svolgimento di una gara ciclistica in Molino dei Torti.

Veniva segnalato che Iannelli, durante lo svolgimento della volata finale della gara, perdeva il controllo della sua bicicletta, andando ad impattare contro un manufatto posto ai margini della carreggiata; egli urtava con il pedale a forte velocità (circa 60 chilometri orari) il primo dei due pilastri in mattoni posti a sostegno di un cancello carraio e veniva poi proiettato verso il secondo dei due pilastri, contro il quale impattava con il capo, avendo ancora sufficiente energia cinetica da venire sbalzato a circa 14 metri di distanza lungo la strada; Iannelli, pur essendo stato tempestivamente soccorso, perdeva la vita due giorni dopo l'incidente (in data 7 ottobre).

Il fascicolo, inizialmente contro ignoti, è stato iscritto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria a mod. 21 (2126/2020 R. G. N. R.) in data 27 maggio 2020; la dinamica dei fatti è stata ricostruita grazie alle numerose dichiarazioni di persone informate sui fatti raccolte; ad alcuni documenti fotografici e video acquisiti dai soggetti presenti all'incidente; ai rilievi stradali effettuati sia nell'immediatezza dei fatti sia successivamente ad opera dei Carabinieri e del consulente tecnico nominato dal pubblico ministero al quale in data 28 maggio 2020 è stato formulato il seguente quesito: "dica il consulente tecnico, esaminata la normativa regolamentare e valutate le buone prassi in materia di organizzazione di corse ciclistiche, esaminata la documentazione in atti, acquisita ogni altra documentazione ritenuta utile, esaminato il luogo del sinistro occorso al corridore Iannelli Giovanni ed effettuati gli accertamenti e i rilievi ritenuti necessari: se il tratto di percorso ove si è verificato l'incidente, la restante parte del rettilineo finale e il punto ove veniva collocato il traguardo della gara ID 149087 possedessero i requisiti di idoneità richiesti dalla normativa regolamentare per l'organizzazione di gare dilettantistiche e dalle buone prassi organizzative in materia; se il manufatto (o i manufatti) ove il corridore Iannelli Giovanni ha impattato possa essere qualificato come ostacolo da se-

gnalare o da proteggere e, eventualmente, tramite quale tipo di barriera; riferisca ogni altra circostanza utile ai fini di giustizia: documenti anche fotograficamente gli accertamenti e i rilievi che verranno eventualmente svolti". In data 4 settembre 2020 il consulente tecnico del pubblico ministero depositava il proprio elaborato.

In data 26 novembre 2020 veniva richiesta dal pubblico ministero l'archiviazione del procedimento penale contrassegnato dal n. 2126/2020 R. G. N. R., alla stregua dell'attività di indagine svolta e del contenuto della consulenza tecnica: "dalla lettura del complesso di queste norme e autorizzazioni si ricava certamente l'esistenza di uno standard di sicurezza delle corse ciclistiche su strada che deve essere garantito dagli organizzatori. Da un'attenta analisi delle stesse disposizioni si rileva però, in modo altrettanto certo, che una quota di rischio resti in capo ai corridori. In altri termini, gli organizzatori hanno il dovere di limitare il rischio, di garantire che esso resti al di sotto di una certa soglia definita dagli standard regolamentari, ma non di annullarlo. Ciò è tipico di tutte le competizioni di velocità su strada pubblica, siano esse automobilistiche, motociclistiche, ciclistiche, podistiche e quant'altro. Esse restano attività intrinsecamente pericolose che, ciò non di meno, l'ordinamento tollera e tutela. Con particolare riguardo al ciclismo, il fascino delle gare è proprio quello di vedere in atto la speciale prestanza fisica, agilità, abilità di guida e di strategia, che consentono alla squadra e all'atleta di graduare lo sforzo per riuscire a superare in velocità l'avversario. Andare più veloci e vincere, superando ostacoli sempre diversi in ogni percorso: lunga salita, discesa ripida, curva stretta etc, da affrontare in sella alla bici, a forte velocità, con il rischio di cadere sempre in agguato. È noto, infatti, che le cadute sono comuni nel ciclismo su strada e rappresentano un rischio accettato dagli atleti al momento di disputare ogni gara. Ciò, lo si ribadisce, purché tale rischio non superi una certa soglia; quella che si determina (in misura sempre variabile ad ogni gara) predisponendo un percorso che rispetti gli standard regolamentari di sicurezza e monitorando la correttezza del comportamento dei concorrenti. Le autorizzazioni e le norme regolamentari di sicurezza prevedono alcuni parametri rigidi (larghezza minima della carreggiata; lunghezza minima del rettilineo; lunghezza massima della gara etc.) e alcuni parametri elastici, come quelli relativi alla individuazione degli ostacoli posti lungo il percorso. Non potrebbe che essere così, stante l'impossibilità di individuare a priori misure di sicurezza efficaci per tutti gli innumerevoli tipi di ostacoli che si possono trovare lungo gli svariati percorsi ipotizzabili. Il criterio fondamentale per la individuazione degli ostacoli è, dunque, quello del rischio anormale per la sicurezza di cui all'art. 2.2.015 del regolamento UCI, derivato dal concetto di unusual risk di origine anglosassone. Una volta individuato un ostacolo che presenti un rischio anormale per la sicurezza, i regolamenti prevedono le misure di sicurezza da adottare. La principale misura prevista è la segnalazione. La disposizione maggiormente chiarificatrice in tal senso è, ancora una volta, l'art. 2.2.015 del regolamento UCI sopra citato 'l'organizzatore deve segnalare, ad una distanza utile, tutti gli ostacoli che può ragionevolmente conoscere o prevedere e che presentino un rischio anormale per la sicurezza dei corridori'. La sicurezza è,

infatti, garantita essenzialmente attraverso l'informazione dei partecipanti alla gara. Questo il senso della riunione tecnica pregara e della segnalazione ad una distanza utile. Anche tutte le altre norme regolamentari relative agli ostacoli vogliono principalmente evitare che gli atleti siano presi alla sprovvista, sorpresi da ostacoli insidiosi, difficili da prevedere perché difficilmente visibili. Una volta che il percorso è stato descritto ai direttori sportivi o agli atleti, soffermandosi sui punti che presentino un rischio peculiare per la sicurezza e che gli ostacoli nascosti siano stati segnalati lungo tutto il percorso, si parte e che vinca il più veloce. Altra misura di sicurezza consiste nel posizionamento di protezioni (materassi, balle di fieno etc.) volte a schermare l'ostacolo. Essa non è contemplata direttamente dai regolamenti, bensì solamente dalla guida edita dall'UCI (Organizer's Guide to Roads Events), che costituisce il precipitato delle migliori prassi organizzative delle corse. Inoltre, tale tipo di misura di sicurezza è espressamente menzionata dall'autorizzazione alla gara rilasciata dalla Provincia di Alessandria. Si noti che la Provincia prescrive comunque in modo alternativo la segnalazione o la protezione degli ostacoli posti in mezzo alla carreggiata o ai margini della stessa (segnalati o protetti). Con riferimento alla guida UCI, essa fa riferimento alla necessità di proteggere l'arredo urbano (street furniture) - spartitraffico, cartelli stradali etc. - e individua come zone più a rischio le curve strette, le strettoie e le discese (the most vulnerable parts of the course are tight bends, where the road narrows and descents from mountain passes). La schermatura degli ostacoli costituisce l'extrema ratio delle misure di sicurezza. Ciò in quanto essa presuppone che il concorrente vada comunque effettivamente a scontrarsi con l'ostacolo. La segnalazione agisce, invece, a monte e meglio garantisce la sicurezza del ciclista, mettendolo in condizione di manovrare in modo da evitare l'ostacolo. Talvolta le due misure possono essere adottate congiuntamente, come consiglia la guida Organizer's Guide to Roads Events, ma ciò ovviamente, lo si ribadisce, solo quando sia individuato un ostacolo che presenti un rischio anormale per la sicurezza. Occorre a questo punto valutare se l'ostacolo contro il quale ha impattato l'atleta Iannelli Giovanni presentasse tale rischio anomalo e dovesse, conseguentemente, essere segnalato o schermato mediante qualche protezione. Un utile punto di partenza per questa valutazione è rappresentato dalla sentenza della Corte Sportiva di Appello (n. 2 del 3.3.2020), pronunciata sul ricorso presentato dalla squadra ciclistica dello Iannelli Giovanni (Asd Cipriani. Gestri - Team Hato Green Beer) avverso l'omologazione senza rilievi della gara de qua. La Corte Sportiva di Appello ha preso in considerazione l'intero percorso di gara al fine di verificare la sussistenza di infrazioni tecnico organizzative e ha confermato l'omologazione della gara, rilevando le seguenti carenze: 1) la transennatura era stata realizzata in misura inferiore a quella regolamentare. Stante la natura di gara regionale, l'art. 84 del Regolamento Tecnico FCI avrebbe richiesto di posizionare transenne per almeno 100 metri prima e almeno 50 metri dopo la linea di arrivo (si noti, però, che il punto ove si verificava l'incidente è posto a circa 160 metri prima del traguardo); 2) all'altezza del civico n. 55 di via Roma (il punto dell'impatto dello Iannelli Giovanni è al civico n. 45) vi era un restringimento della carreggiata costituito da un palo segnaletico e da un pilastro in muratura che avrebbero do-

vuto essere protetti. In particolare, con riguardo al punto del percorso posto all'altezza del civico n. 55, leggiamo nella sentenza 'tra il bordo della sede stradale ed i muri delle abitazioni (...) corre una banchina in sanpietrini di circa un metro di larghezza (...) considerando come la suddetta banchina fosse liberamente percorribile dagli atleti anche solo come via di fuga e che gli ostacoli di cui sopra la occupavano quasi completamente ciò ha costituito un oggettivo pericolo per la sicurezza degli atleti non essendovi stata predisposta né transennatura né protezione di altro tipo'. Le carenze evidenziate dalla Corte Sportiva di Appello non si pongono, pertanto, in nesso di causalità con l'evento occorso a Iannelli Giovanni, essendo relative ad un tratto del percorso diverso da quello ove si verificava l'incidente. Con riguardo, invece, al punto dell'impatto, la Corte Sportiva di Appello non ha formulato rilievi e si è limitata ad osservare che 'la sede stradale della zona di arrivo, considerata in quanto tale, risulta di ampiezza conforme ai dettami regolamentari (...) In conclusione, l'ostacolo sul quale è avvenuto l'impatto: si trova inserito lungo il rettilineo finale (e non all'uscita di una curva, in corrispondenza di una strettoia o al termine di una discesa); non è posto immediatamente a margine della carreggiata (essendo separato dalla stessa da una banchina in porfido di circa 70 cm di larghezza); è ben visibile'. Alla luce di tutti questi elementi si ritiene che i pilastri di sostegno del cancello carraio posto al civico n. 45 di via Roma di Molino dei Torti costituiscano un ostacolo che non presenta un rischio anormale per la sicurezza dei corridori ai sensi dell'art. 2.2.015 del Regolamento UCI sopra citato e ai sensi delle varie altre norme regolamentari, delle buone prassi e delle autorizzazioni relative alla gara de qua. Conseguentemente, si ritiene che detto ostacolo non dovesse essere segnalato o protetto mediante schermatura da parte degli indagati, non rientrando nei limiti della posizione di garanzia su di loro gravante. In altri termini, si ritiene che il rischio di caduta e di impatto su ostacoli con caratteristiche analoghe a quelle descritte rimanga entro la soglia di rischio tipico delle corse ciclistiche su strada che resta in capo ai corridori. Questo rischio tipico viene, infatti, accettato dai corridori al momento della partecipazione alla gara e la sua gestione (e la conseguente responsabilità) resta in capo a loro stessi. La sfera di rischio che gli organizzatori e i direttori della corsa sono chiamati a gestire e che abbiamo sopra delineato alla luce delle norme regolamentari, delle autorizzazioni e delle comuni regole di prudenza comprende solo gli ostacoli che, in ragione del loro peculiare posizionamento rispetto alla carreggiata, presentino un rischio particolarmente significativo (anormali) per la sicurezza dei corridori. A supporto dogmatico di quanto sin qui sostenuto, si veda la parte motiva della nota sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul caso Thyssen (n. 38343 del 2014) 'esistono diverse aree di rischio e distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare (...) occorre configurare già sul piano dell'imputazione oggettiva distinte sfere di responsabilità gestionale, separando le une dalle altre. Esse conformano e limitano l'imputazione penale dell'evento al soggetto che viene ritenuto gestore del rischio. Allora, si può dire in breve, garante è il soggetto che gestisce il rischio (...) Argomentazioni sostanzialmente analoghe volgono ad escludere, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la prevedibilità dell'evento. Ciò avendo riguardo sia ai pa-

rametri della colpa specifica sia ai parametri della colpa generica'. Con riguardo alla colpa specifica, difettano previsioni regolamentari che richiedano di proteggere ostacoli come quello contro il quale avveniva lo schianto. Avendo riguardo ai parametri della colpa generica, si osservi come la comune esperienza, formatasi sulla base della ripetizione di gare identiche per ben 86 volte e analoghe in numero enormemente superiore (sono infatti tantissime le gare ciclistiche che si svolgono su strade di provincia che attraversano borghi italiani), aveva portato al formarsi di una regola cautelare che non imponeva di proteggere ostacoli di quel tipo. Ciò è chiaramente testimoniato dall'assenza di qualsivoglia rilievo (se non ex post) sulla sicurezza della gara, anche a margine delle numerose edizioni precedenti, e dall'assenza, al momento della gara, di qualsiasi ulteriore campanello d'allarme che gli organizzatori abbiano trascurato. Alla luce di questi elementi si ritiene insussistente il reato contestato con riguardo a tutti e tre gli indagati sia sotto il profilo oggettivo (perché l'evento esula dai limiti della posizione di garanzia che grava sugli indagati) sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo (perché l'evento era ex ante imprevedibile da parte del comune organizzatore o direttore di corsa)".

Sulla scorta di tutti gli elementi innanzi passati analiticamente in rassegna, emerge con palmare evidenza la radicale assenza di ogni e qualsivoglia profilo di neghittosità o comunque di superficialità da parte dei magistrati che si sono occupati della tristissima e drammatica vicenda, ciò che rende del tutto privo di adeguato sostegno e di idonea giustificazione l'eventuale esercizio dei "poteri ispettivi previsti dall'ordinamento" ad opera del Ministro.

*Il Ministro della giustizia*

CARTABIA

(16 giugno 2021)

---

RAUTI, BALBONI, CALANDRINI, GARNERO SANTANCHE', IANNONE, LA PIETRA, MAFFONI, PETRENGA, TOTARO, URSO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in data 24 aprile 2019, in sede di assegnazione in prima nomina del personale nominato vice ispettore del ruolo maschile e femminile del Corpo della Polizia penitenziaria, al termine del VI corso per vice ispettori, avviato il 10 settembre 2018 e conclusosi nel marzo 2019, il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con apposito provvedimento del 24 aprile 2019, n. 0132129, riattivava per 4 mesi, dal 3 maggio al 15 settembre 2019, l'assegnazione a servizi provvisori di 98 neo vice ispettori, ottenuti a vario titolo ai sensi dei benefici di legge vigenti; al termine di tale

periodo, con nuovo provvedimento del 27 settembre 2019, n. 0289126, la Direzione generale del Personale prorogava le assegnazioni provvisorie per ulteriori 6 mesi fino al 15 marzo 2020;

considerato che nella proroga sono rientrati ulteriori 60 vice ispettori e, contestualmente, sono stati sanati quelli che già erano presenti nel primo elenco e nel provvedimento di rinnovo si specificava che l'amministrazione rinnovava il distacco, ma che era in corso di approvazione un decreto di sanatoria per tutti gli ispettori posti in distacco;

considerato altresì che:

la Direzione generale del Personale, con successivo provvedimento del 24 marzo 2020, n. 0098933, prorogava il servizio temporaneo di 48 vice ispettori per mesi 2 fino al 15 maggio 2020, ribadendo anche in questo caso nella nota del rinnovo che l'amministrazione stava lavorando per un provvedimento d'assegnazione definitivo; uguale proroga di mesi 4 veniva concessa dalla stessa Direzione a 42 vice ispettori con provvedimento del 14 maggio 2020, n. 0160973, fino al 15 settembre 2020. Successivamente, con ultimo provvedimento dell'11 settembre 2020, n. 0314587, la Direzione generale del Personale prorogava fino a marzo 2021 le assegnazioni provvisorie per i 34 vice ispettori rimasti, nelle more dell'assunzione di definitive determinazioni; al termine di tale sequela di provvedimenti di proroga, alla data del 19 ottobre 2020, la Direzione generale del Personale con provvedimento n. 0366999 procedeva all'assegnazione definitiva di 64 appartenenti ai vari ruoli, in cui risultano presenti anche 15 vice ispettori del VI corso e appare, quindi, del tutto illogica a giudizio degli interroganti la scelta dei criteri discrezionali individuati dal Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria per la scelta del personale avente diritto alla stabilizzazione presso la sede o il servizio di assegnazione provvisoria;

considerato inoltre che tali criteri, a giudizio degli interroganti, sembrerebbero non aver generato una reale selezione o discriminazione quanto, piuttosto, sembrerebbero fissati per escludere artatamente qualcuno, verosimilmente rientrante tra i tre agenti residuanti e al fine di sanare quanto illustrato e al fine di fugare ogni ombra di dubbio dall'operato dell'Amministrazione penitenziaria, sarebbe opportuno includere nei provvedimenti elencati anche i tre agenti attualmente esclusi, data l'esigua consistenza numerica del contingente ancora non stabilizzato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda procedere con la stabilizzazione dell'assegnazione presso le sedi di servizio provvisorio anche per i tre agenti attualmente esclusi dai provvedimenti finora adottati e indicati.

(4-04958)

(25 febbraio 2021)

RISPOSTA. - Al termine del VI corso per vice ispettori, successivamente alle assegnazioni di prima nomina, già con nota del 24 aprile 2019 è stato riattivato il servizio provvisorio per tutte quelle unità che, all'atto dell'avvio al corso, si trovavano in posizione di distacco in una sede diversa da quella di effettiva assegnazione. Con successivi provvedimenti della Direzione generale del personale e delle risorse del DAP, il servizio provvisorio del personale, originariamente disposto per 48 unità fino al 15 maggio 2020, è stato prorogato fino al 15 marzo 2021 per ulteriori 16 unità del Corpo di Polizia penitenziaria. Nel frattempo, diverse unità del predetto personale sono state definitivamente assegnate presso le sedi ove si trovavano a prestare servizio provvisorio, in applicazione di straordinarie procedure di sostanziale stabilizzazione attuate in esito agli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del Corpo.

Ciò posto, risultano in numero di 16 le unità non stabilizzate, escluse dalle indicate procedure straordinarie poiché non in possesso dei requisiti richiesti a seguito degli accordi intrapresi con le organizzazioni sindacali, nonché per la sussistenza di motivi ostativi, in particolare: quanto alla stabilizzazione presso i provveditorati regionali, decorrenza del distacco successiva alla data del 5 luglio 2017 ed impiego del personale presso le centrali operative regionali delle telecomunicazioni, istituite nell'ambito dei provveditorati, fatta eccezione per i manutentori di rete; quanto all'impiego del personale presso i soppressi provveditorati regionali di Genova, Ancona, Perugia, Pescara e Potenza, stabilizzazione presso gli UEPE e decorrenza inizio del distacco successiva alla data al 5 luglio 2017; quanto infine alla stabilizzazione presso gli istituti penitenziari del personale distaccato da lungo tempo per motivi di servizio o per gravi motivi, decorrenza del distacco successiva alla data del 31 dicembre 2013 e servizio in distacco prestato con periodi non continuativi.

Quanto osservato assorbe in definitiva anche l'ulteriore questione relativa alla stabilizzazione dei candidati.

*Il Ministro della giustizia*

CARTABIA

(16 giugno 2021)

---

TOFFANIN, FLORIS, SERAFINI, GALLONE, AIMI, GASPARRI, TIRABOSCHI, DAMIANI, CRAXI, VITALI, CALIGIURI, BARBONI, CALIENDO, STABILE, MINUTO, PAGANO, MALLEGGNI,

MODENA. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende dell'invio di una comunicazione da parte dell'INPS ad un cittadino percettore della pensione di cittadinanza deceduto il 17 marzo 2021, del seguente tenore: "Gentile Signore, le comunichiamo che lei è decaduto dal diritto alla pensione di cittadinanza per le seguenti motivazioni: è deceduto". Tuttavia, "lei potrà recarsi presso i nostri uffici per ricevere ulteriori chiarimenti e inoltre, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, potrà proporre istanza motivata di riesame";

come riportato dalla stampa quotidiana, il protagonista "defunto" di questa surreale vicenda è il signor Franco, che aveva chiesto la pensione di cittadinanza, come ricorda la stessa INPS nella missiva, ad aprile 2019 e, come ogni dodici mesi, avrebbe dovuto presentare la documentazione fiscale necessaria. Quasi due mesi fa l'Istituto guidato dal dottor Pasquale Tridico ha preso atto della morte, ma ha scritto ugualmente al titolare dell'assegno per avvertirlo che non ne avrà più diritto. Nella comunicazione, firmata dal direttore Angelo Franchitti, si precisa anche che "contro il presente provvedimento può proporre azione giudiziaria nelle forme di rito e nei previsti termini di legge, dandone notifica a questa Sede";

tutti penserebbero ad uno scherzo o ad una *fake news*, ma purtroppo la vicenda è reale;

una simile vicenda è oltretutto spiacevole nei confronti dei familiari del defunto, che, oltre al dolore, non sanno se dovranno farsi carico di ottemperare ad eventuali azioni amministrative per la chiusura della posizione del defunto;

la vicenda reca, altresì, un danno all'immagine della pubblica amministrazione, il cui indice gradimento nella popolazione non è ai massimi livelli;

in un momento in cui si sta discutendo delle risorse del PNRR da destinare, tra l'altro, alla digitalizzazione e ammodernamento della pubblica amministrazione, il fatto descritto fa capire che c'è molto da lavorare;

sono sempre più frequenti le falle nella gestione dei vari servizi da parte dell'Istituto, basti pensare ai disagi che hanno riguardato l'erogazione delle indennità COVID e della cassa integrazione, nonché, da ultimo, l'errata gestione del conguaglio dei contributi previdenziali 2021 presenti nei casseti previdenziali degli utenti, salvo poi ritirarlo dopo qualche giorno e avvisare il contribuente in modo sommario tramite le *news* dell'Istituto;



simili errori da parte di una pubblica amministrazione sono comunque sempre giustificati, mentre errori commessi, anche in buona fede, da parte dei cittadini, sono comunque sempre perseguiti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda esposta in premessa;

quali iniziative urgenti intenda intraprendere al fine di verificare come sia potuto accadere un simile fatto;

quali provvedimenti intenda intraprendere nei confronti dei responsabili e comunque dei vertici dell'Istituto.

(4-05546)

(26 maggio 2021)

RISPOSTA. - Si rappresenta, anche alla luce di quanto affermato dal Ministro nell'ambito del *question time* svolto nella seduta dell'Assemblea del Senato del 27 maggio 2021, quanto segue.

La lettera di decadenza della prestazione di pensione di cittadinanza è stata inserita, a seguito di un'anomalia, nei flussi di comunicazione massiva destinati a tutti i percettori di reddito e pensione di cittadinanza. Tutte le lettere trasmesse dall'INPS riguardanti una numerosissima platea di destinatari sono gestite massivamente in forma automatizzata secondo regole predefinite di trasmissione. Ciò consente di adottare forme tempestive di comunicazione di tutti i provvedimenti ai numerosi destinatari delle prestazioni erogate dall'Istituto a tutela degli stessi.

Nel caso di specie, l'Istituto ha spedito nei giorni scorsi a tutti i richiedenti il reddito o pensione di cittadinanza un numero complessivo di 409.000 lettere per comunicare ai percettori la reiezione, la revoca o la decadenza della prestazione, con le relative motivazioni, anche al fine di consentire l'eventuale presentazione di istanza di riesame. Nella gestione automatizzata di tale comunicazione, la lettera completa di motivazione, che viene spedita ai richiedenti, nasce dall'incrocio dei dati contenuti nel *format* della lettera con il testo delle motivazioni di revoca, decadenza o reiezione, secondo le regole procedurali e predefinite in fase di analisi amministrativa. La pensione di cittadinanza, infatti, è una prestazione rivolta all'intero nucleo familiare. Quando, come nel caso di specie, la motivazione della decadenza è legata al decesso dell'unico componente del nucleo familiare, a causa di un non adeguato disegno dell'analisi amministrativa sottesa alla scrittu-

ra della procedura informatica, è stata applicata la regola generica delle altre comunicazioni di decadenza collegata al decesso.

Alla luce di quanto è avvenuto, l'INPS ha provveduto immediatamente a bloccare l'invio delle lettere ai richiedenti dei nuclei monocomponenti deceduti. L'Istituto, dunque, ha assicurato che saranno ulteriormente potenziati i controlli preventivi dei flussi automatizzati di spedizione della corrispondenza massiva attraverso la complessiva revisione delle complesse analisi amministrative sottese. Certamente si è trattato di un uso distorto delle applicazioni, al quale è stato posto rimedio.

Occorre in ogni caso sottolineare che l'INPS in questi mesi è stato sottoposto a un carico di lavoro che non ha precedenti nella storia. Nel ribadire quindi l'assoluta necessità che errori di tal fatta non dovranno più ripetersi, occorre certamente contestualizzare il caso, tenendo nella giusta considerazione la quantità importante dei flussi procedurali e dei dati informativi trattati dall'Istituto nell'ambito della propria attività gestionale.

*Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*

ACCOTO

(11 giugno 2021)

---